

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO

- che la Giunta Comunale con proprio atto n. 7 del 04.02.2011, cui si rinvia per relationem, nel determinarsi sul mantenimento del sistema di gestione in economia del servizio trasporto scolastico, ha altresì espresso la volontà di assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità di autisti di trasporto scolastico;
- che con il medesimo provvedimento la Giunta per garantire la regolarità del servizio, ha autorizzato, nelle more della verifica della sussistenza della compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di spese del personale e di patto di stabilità, assunzioni a tempo determinato, in regime di part-time, di 5 autisti;

### **RICHIAMATO il quadro normativo di riferimento sul reclutamento del personale costituito da:**

**1. l'art. 39 della Legge 449/1997** (*Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time*) dispone che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

### **2. D.lgs. 267/2000 ed in particolare**

- L'art. 48 : "competenza delle Giunte"
- L'art. 89:" Fonti" e , in particolare, il comma 5, ai sensi del quale "*gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente Testo Unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti*",
- L'art. 91:" Assunzioni" che riprende per gli enti locali le disposizioni dell'art. 39 legge 449/1997
- L'art. 92: " Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale"

### **3. D.Lgs. 165/2001 -Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - ed in particolare:**

- 4-bis. "*Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.*"
- L'art. 12" finalità ed ambito di applicazione"
- l'art.6 "*Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche*", commi 1, 3 e 4, 4 bis e 6 "*Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità' e di reclutamento del personale.....per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino;.....le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6( fra i*

*quali la programmazione triennale di cui all'art. 39 della Legge 4449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alla categorie protette;*

- l'art. 8 comma 1, del D.Lgs. 165/2001: *"le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio;*
- l'art.29 bis "Mobilità intercompartimentale"
- l'art.30 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse"
- l'art.34 "Gestione del personale in disponibilità"
- l'art.34 bis "Disposizioni in materia di mobilità del personale"
- l'art.35 "Reclutamento del personale";
- l'art.36 "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile, comma 2, come sostituito dall'art.49 del D.L.25 giugno 2008 n.112 convertito in Legge 6/08/2008, n.133, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali;
- l'art. 38 "Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea";
- l'art. 39 "Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap";

#### **4 LEGGE 296 del 27.12.2006 ( FINANZIARIA 2007) ed in particolare:**

- 1. *All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce, relativamente alla spesa del personale per l'anno 2007, che gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese del personale, garantendo il contenuto della dinamica retributiva, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche e dispone, altresì, che dall'1.1.2007 non sono più applicate le norme in materia di riduzione del personale (1%) e quelle di autorizzazione alle assunzioni con DPCM;*

#### **5. D.L 112 del 25 giugno 2008, così come convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008 ed in particolare:**

- l'art.76 commi:

1. *All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente».*

4. *In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.*

5. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle*

*dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

**DATO ATTO** che con riferimento al computo della spesa del personale la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con delibera n. 2/2010 ha stabilito che per calcolare la riduzione della spesa del personale si debba far riferimento alla spesa dell'anno precedente, in modo tale da garantire una diminuzione, in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse disponibili,

**RILEVATO** che, l'art. 2, della legge n. 203 del 22.12.2008 ( Legge Finanziaria 2009)) recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, detta disposizioni in materia di personale proseguendo e confermando le regole dettate della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e finalizzate a l contenimento dei costi;

**CONSIDERATO che** la legge n. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010 ed in particolare l'art. 14 , comma 9 che, riprendendo l'art. 76, c7 del D.L. 112, indica che *“per tutti gli enti, sia quelli soggetti sia quelli non soggetti al patto di stabilità, nei quali l'incidenza della spesa del personale sul totale delle spese correnti è pari o superiore al 40% vige il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale..... ( omissis)...che sarà possibile procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;*

**RILEVATO** che il comma 118 della Legge 220 del 13.12.2010 ( legge di stabilità 2011) ha integrato, il succitato comma 9, disponendo che *“negli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti, sono ammesse, in deroga, al limite del 20% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42».*

**VISTO** l'allegato prospetto,(all.1), parte integrante del presente provvedimento, riepilogativo delle cessazioni avvenute nel 2010 e di quelle già definite per gli anni 2011 e 2012, e delle rispettive spese, quantificate su base annua e di seguito riepilogate:

anno	Spesa su base annua cessazioni comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali ed irap	20% della spesa da considerare per turn-over anno successivo
2010	€ 307.742,96	€ 61.548,59
2011	€ 246.054,33	€ 49.210,57
2012	€ 103.272,24	€ 20.654,45

**VISTA** la circolare 10/133/CR6/C1 del 18.11.2010, che nel riprendere l'art.1, comma 47 della legge 311/04 ( finanziaria 2005), indica la possibilità d'assumere personale (a tempo indeterminato), indipendentemente dal numero dei cessati nell'anno 2010, nella misura del 20% del costo lordo, calcolato su base annua, delle cessazioni verificatesi, nel corso del 2010 medesimo, escludendo dal computo i processi di mobilità;

**RILEVATO** che, pertanto:

- tra le spese in dettaglio indicate nell'all. 1, non sono state inserite quelle in uscita per mobilità verso altri enti soggetti al patto di stabilità;

- nel piano di programmazione del personale di seguito esposto, il reclutamento a mezzo di mobilità in entrata è stato considerato solo al fine del rispetto della riduzione della spesa del personale, poiché, come chiarito con la circolare 10/133/CR6/C1 del 18.11.2010, che riprendendo l'art. 1, comma 47 della legge 3111/04 ( finanziaria 2005), restano esclusi i processi di mobilità;
- l'aumento della percentuale del part-time è stata considerata, ad oggi e per via cautelativa, come nuova assunzione e pertanto computata nell'importo disponibile pari 20% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente; salvo verifica della esclusione di tale fattispecie dall'ambito di applicazione del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 78/2010;

#### **DATO ATTO CHE:**

- il Comune di Monopoli ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interna per l'anno 2010;
- che la spesa del personale del comune di Monopoli calcolata al netto degli oneri con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.9/2006 e dal c. 1, art. 76 del D.L. 112/08 citato (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di collaborazione, per il personale di cui all'art. 110 del d.lgs. 267/2000 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente) rispetta il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall'ente come da prospetto contabile predisposto dal dirigente del servizio attività finanziarie
- che l'incidenza della spesa del personale, sul totale delle spese correnti, è inferiore al 40% del totale della spesa corrente come da attestazione/parere del dirigente dei servizi finanziari;

#### **PRESO ATTO**

- delle esigenze rappresentate dai dirigenti sul fabbisogno del personale nella riunione del 16 febbraio u.s, come integrate con ulteriori comunicazioni e incontri intercorsi;

#### **CONSIDERATO:**

- che in relazione alle disponibilità finanziarie alla data odierna, sulla base delle previsioni delle spese rientranti nel computo del costo del personale collegate al rispetto delle vigenti normative in materia di assunzioni, questo organo ritiene opportuno garantire prioritariamente almeno il reclutamento di n. 4 autisti scuolabus con contratto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part-time misto;
- che la copertura dei posti di autista scuola bus sopra specificati può realizzarsi, qualora l'esperimento delle procedure di mobilità previste per legge desse esito negativo, tramite procedura concorsuale pubblica;
- che le trasformazioni dei rapporti di lavoro da part-time a tempo pieno, considerate nuove assunzioni, sono state scaglionate nel tempo al fine di contenere la spesa entro il 20% delle cessazioni; è stata data priorità al settore

tecnico in quanto l'unità è in possesso di competenze professionali, trasversali alle due aree tecniche, e potrà essere utilizzata per l'avvio della pianificazione di dettaglio e di pianificazione del PUG e per l'esame dei primi piani urbanistici esecutivi;

- l'incremento delle percentuali di part-time inferiori al 100% potrà intervenire anche in corso d'anno a condizione che l'aumento della percentuale sia compatibile :
  1. con il rispetto delle vigenti norme sul contenimento della spesa del personale;
  2. con il disposto normativo di cui al comma 9 dell'art. 14 del D.L. 78/2010;

**PRESO ATTO, altresì,**

- della conseguente verifica di fattibilità del fabbisogno censito;
- che la delegazione trattante di parte pubblica ha fornito informazione alle OO.SS., sulla proposta del piano delle assunzioni;
- che nel piano delle assunzioni, a valere sul 2011, è prevista anche la copertura di un centralinista non vedente che cesserà al 31.03.2011, secondo il prospetto allegato al presente provvedimento( all.1);

**VISTA** la dotazione organica attuale;

**VISTO** il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali;

**VISTO** il vigente contratto integrativo decentrato;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il T.U. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**ACQUISITI** i pareri di tutti i dirigenti in merito alla presente proposta di deliberazione

**VISTI** i pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile;
- l'attestazione circa il rispetto del Patto di stabilità interna espressa , per quanto di spettanza , ai sensi dell'art. 19 , legge n. 448/2001 , dal Dirigente dei servizi finanziari;
- dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 19, c.8 della legge 448/2001;

Con voti unanimi espressi in modo palese ;

**DELIBERA**

- 1) **DI DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 2) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato piano delle assunzioni anni 2011-2013, come da prospetto allegato sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **DI DARE ATTO** che l'aumento della percentuale del part-time è stata considerata, ad oggi e per via cautelativa, come nuova assunzione e pertanto computata nell'importo disponibile pari 20% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente; salvo verifica della esclusione di tale fattispecie dall'ambito di applicazione del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 78/2010;
- 4) **DI DARE ATTO, pertanto**, che l'incremento delle percentuali di part-time inferiori al 100% potrà intervenire anche in corso d'anno 2011 a condizione che ne sia verificata, dai Responsabili dei servizi competenti, la compatibilità :
- con il rispetto delle vigenti norme sul contenimento della spesa del personale;
  - con il disposto normativo di cui al comma 9 dell'art. 14 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010;
  - con il rispetto delle disposizioni contrattuali sul rapporto di lavoro in regime di part-time( artt. 4, 5 e 6 del CCNL 14/09/2000 e quesiti ARAN)
- 5) **DI DARE ATTO** che la dotazione organica e le relative azioni rientrano nei limiti di spesa contenuti nel redigendo bilancio di previsione 2011 e negli strumenti di programmazione finanziaria già approvati dall'Ente ;
- 6) **DI SUBORDINARE** l'avvio delle procedure di reclutamento al rispetto delle disposizioni indicate dal Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dal D.L. 78 del 31 maggio 2010 convertito e modificato dalla Legge n. 122 del 30.07.2010 e dalla Legge 220 del 13.12.2010 (legge di stabilità 2011).

**Di dichiarare**, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione , immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Allegato "A" fabbisogno triennale personale 2011-2013

ANNO 2011		
area organizzativa /ufficio	Unità/Profilo /cat.	Modalità reclutamento
V trasporto scolastico	n.4 autista scuola bus (B3)part-time 66% su 9 mesi	Procedura concorsuale pubblica previo espletamento procedure di mobilità previste per legge
Il bilancio e programmazione	n. 1 Istruttore direttivo contabile (D1)	mobilità
VI PM	n. 1 Istruttore direttivo vigilanza (D1)	Mobilità
ANNO 2012		
area organizzativa /ufficio	Unità/Profilo /cat.	Modalità reclutamento
IV Urbanistica	Aumento % ( sino al 100%) di part-time di n. 1 unità di cat. C, di cui una tecnica, assunte nel 2010.	*
II Tributi	n. 1 Istruttore direttivo amministrativo(D1) ufficiale di riscossione	Procedura concorsuale pubblica previo espletamento procedure di mobilità previste per legge

ANNO 2013		
area organizzativa /ufficio	Unità/Profilo /cat.	Modalità reclutamento
I Affari generali e VII Attività produttive	Aumento % ( sino al 100%)di part-time delle n. 2 unità di cat. C, amministrative, assunte nel 2010.	*

\*L' incremento delle percentuali di part-time inferiori al 100% potrà intervenire anche in corso dell'anno 2011 a condizione che ne sia verificata, dai Responsabili dei servizi competenti, la compatibilità :

- con il rispetto delle vigenti norme sul contenimento della spesa del personale;
- con il disposto normativo di cui al comma 9 dell'art. 14 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L. 122/2010;
- con il rispetto delle disposizioni contrattuali sul rapporto di lavoro in regime di part-time( artt. 4, 5 e 6 del CCNL 14/09/2000 e quesiti ARAN)